

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — SACCHI.

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli: SACCHI.

*Registrato alla Corte dei conti con riserva addì 8 dicembre 1916
Reg. 136, Atti del Governo a f. 42. C. MELOGRANI*

N. 1664

Decreto-legge Luogotenenziale 20 novembre 1916, *concernente le derivazioni delle acque pubbliche.*
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1916, n. 289)

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Su proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i culti, per le finanze, per l'agricoltura, per l'industria, commercio e lavoro e pei trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono derivare e utilizzare acqua pubblica;

a) coloro che posseggono un titolo legittimo;

b) coloro i quali hanno per tutto il trentennio anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto

1884, n. 2644, derivata e utilizzata acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante tutto il trentennio;

c) coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma del presente decreto.

Gli utenti di acqua pubblica di cui al comma b) del presente articolo, che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto.

Sulla domanda di riconoscimento sarà provveduto, a spese dell'interessato, con decreto del ministro dei lavori pubblici, previo parere conforme del Consiglio superiore delle acque.

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato potrà ricorrere al tribunale delle acque pubbliche di cui all'art. 34.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici farà compilare e pubblicare, nei modi da stabilire col regolamento, l'elenco delle acque pubbliche, per ogni provincia del Regno, dove non sia stato già provveduto ai termini dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644.

Entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione.

Nello stesso termine le Deputazioni provinciali delle Province interessate potranno presentare le loro osservazioni.

Gli elenchi saranno approvati per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Art. 3.

Gli elenchi delle acque pubbliche dovranno essere, per tutte le Province del Regno, compilati ed appro-

vati entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

È riservata al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di completare e modificare gli elenchi mediante elenchi suppletivi, che saranno compilati, pubblicati ed approvati con le stesse norme stabilite per gli elenchi principali.

Art. 4.

Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto per le Province in cui siano già stati approvati gli elenchi, e nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, degli elenchi posteriormente approvati, gli interessati potranno ricorrere al tribunale delle acque pubbliche.

Art. 5.

In ogni Provincia sarà, a cura del Ministero delle finanze, formato e conservato il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

La dichiarazione deve indicare:

- a) i luoghi in cui trovansi la presa e la restituzione;
- b) l'uso a cui serve l'acqua;
- c) la quantità dell'acqua utilizzata;
- d) la superficie irrigata ed il quantitativo di energia idraulica nominale applicata come forza motrice;
- e) il decreto di riconoscimento o di concessione del diritto di derivazione o il titolo.

Le dichiarazioni di utenza devono essere fatte entro il termine di un anno dalla pubblicazione degli elenchi, o dall'entrata in vigore del presente decreto per le Province in cui gli elenchi sono già pubblicati. In caso di ritardo, gli utenti saranno passibili di una ammenda da L. 50 a L. 500.

Art. 6.

Le utenze di cui all'art. 1 si distinguono in due categorie, a seconda che abbiano per oggetto grandi o piccole derivazioni.

Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

- a) per forza motrice: cavalli dinamici nominali 500;
- b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
- c) per irrigazione: litri mille al minuto secondo;
- d) per bonificazioni per colmata: litri 5000 al minuto secondo.

Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si terrà per limite quello corrispondente allo scopo predominante.

Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, dichiarerà se la derivazione a bocca libera, o per usi diversi da quelli sopra indicati, debba considerarsi grande o piccola derivazione.

Art. 7.

Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni, corredate dei progetti, delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono dirette al ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del genio civile della Provincia al cui territorio apparterranno le opere di presa.

L'Ufficio del genio civile, dopo un esame preliminare del progetto in relazione alla utilizzazione generale del bacino ed ai diversi interessi pubblici connessivi, la trasmette col suo parere al ministro dei lavori pubblici che, esaminata la domanda nei riguardi tecnici, amministrativi e nei riguardi delle

riserve idrauliche di cui all'articolo 26, decide, sentito il Consiglio superiore delle acque, nei casi di domande per grandi derivazioni, sull'ammissibilità ad istruttoria. In caso affermativo, ne ordina, con proprio decreto, la pubblicazione nei Comuni interessati dandone altresì notizia alle Province interessate. Tale decreto stabilisce anche il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i privati, i Comuni e le Province aventi interesse, possono fare le loro opposizioni.

Trascorso detto termine, il genio civile procede alla visita dei luoghi, alla quale possono intervenire il richiedente e gli interessati.

Gli atti di istruttoria e lo schema di disciplinare, compilato dal genio civile in confronto del richiedente la concessione, sono poi trasmessi, con relazione dettagliata, al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Nei casi di domande concorrenti non può decidersi sopra alcuna di esse, finchè non sia compiuta per tutte la istruttoria di cui all'articolo precedente.

Sono concorrenti le domande, che riflettono una stessa derivazione, o derivazioni tra loro tecnicamente incompatibili, e che sono presentate prima che scada il termine stabilito per le opposizioni alla prima domanda pubblicata, purchè corredate dai prescritti documenti.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, potrà in qualsiasi stadio della istruttoria e finchè non sia firmato il disciplinare, dichiarare concorrenti domande posteriori che presentino uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico, e potrà anche invitare i richiedenti a modificare le loro domande per renderle tra loro compatibili anche nei modi previsti dall'art. 22 ed assicurare l'intera utilizzazione del corso d'acqua.

Tra più domande concorrenti è preferita quella che presenti la migliore e più vasta utilizzazione idraulica, o soddisfi ad altri prevalenti interessi pubblici; od, a parità di tali condizioni, quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed industriali d'immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

Sulla preferenza da darsi ad una o ad altra domanda decide definitivamente il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Si potrà, in ogni caso, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, fra più concorrenti, le cui domande abbiano tali caratteri di pubblico interesse da dover essere soddisfatte, far luogo alla concessione a chi richiede la maggiore derivazione, con l'obbligo di fornire a prezzo di costo determinate quantità di acqua o di energia elettrica agli altri richiedenti.

Art. 9.

Le concessioni d'acqua pubblica sono fatte, previo conforme parere del Consiglio superiore delle acque, con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze, per le grandi derivazioni; e con decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, per le piccole derivazioni.

I ricorsi avverso il decreto di concessione, aventi ad oggetto diritti od interessi che si pretendono lesi dalla avvenuta concessione, devono essere proposti al tribunale delle acque pubbliche, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione del decreto nel foglio degli annunci legali della Provincia in cui si trovano le opere di presa, ed entro il predetto termine notifi-

cati tanto al concessionario che al ministro dei lavori pubblici.

La concessione si intende sempre fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua.

Il concessionario non potrà mai pretendere indennizzo dallo Stato in dipendenza della concessione, ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti dei terzi.

Art. 10.

Le concessioni e le utenze non possono essere cedute senza il nulla osta del ministro dei lavori pubblici.

È vietata la cessione delle nuove concessioni, fino a che non siano stati eseguiti e collaudati i lavori, ed il concessionario non sia stato immesso nell'uso effettivo dell'acqua.

Art. 11.

Le concessioni di derivazioni ad uso di forza motrice si fanno per una durata non maggiore di anni cinquanta; quelle di derivazioni per acqua potabile, per irrigazione o bonifica, si fanno per una durata non maggiore di anni settanta.

Il ministro dei lavori pubblici, su parere conforme del Consiglio superiore delle acque, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie di ciascuna concessione.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 12.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle derivazioni per forza motrice passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali

ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo al concessionario un prezzo uguale al valore venale, calcolato al momento dell'immissione in possesso indipendentemente dalla concessione. Nel disciplinare saranno determinati i modi per stabilire, in mancanza di accordo, il prezzo suddetto.

Nelle derivazioni per acqua potabile, per irrigazione, per bonifica, qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, al concessionario sarà rinnovata la concessione, con quelle modificazioni che, per le varie condizioni dei luoghi e del corso d'acqua, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato senza compenso tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, le condotte principali di acqua potabile fino alla camera di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e quelli di bonifica.

Art. 13.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere ed impianti occorrenti così alla costruzione che all'esercizio, compresi i canali principali di irrigazione, e le linee elettriche di trasmissione dell'energia prodotta.

Il progetto di cui all'articolo 7 dovrà soddisfare alle

condizioni stabilite nell'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il concessionario potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, ed avvalersi delle esistenti strade di accesso, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici. Il ministro, sentito il Consiglio superiore delle acque, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per l'indennità di espropriazione, e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della detta legge.

Art. 14.

Le nuove concessioni di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri 100 al 1") di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cinquanta;

se con l'obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire venticinque;

per la irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire 0,50;

per ogni cavallo dinamico nominale destinato a forza motrice, annue lire tre.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello tra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore.

Il canone sarà regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone annuo sarà inferiore a lire tre.

I canoni qui stabiliti non sono applicabili alle acque derivate da canali di proprietà patrimoniale dello Stato.

Art. 15.

Per le concessioni di derivazioni d'acqua ad uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone sarà ridotto alla metà di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui d'acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice, si applicherà il canone più elevato.

Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque invernali, il cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone sarà ridotto alla metà.

Art. 16.

Le ragioni di credito spettanti allo Stato, a norma degli articoli 14 e 15 sono garantite da privilegio sugli opifici, che prende grado dopo quello pure spettante allo Stato, di cui all'art. 1962 del Codice civile.

La riscossione dei suddetti crediti e delle spese di esecuzione di ufficio è fatta in base alla legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 17.

Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo dell'acqua, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, della industria e dell'igiene pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato in conformità agli articoli 14 e 15.

Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate le espropriazioni, e quelli per l'inizio ed ultimazione dei lavori e per l'utilizzazione dell'acqua.

Per le grandi derivazioni, che possono riguardare rilevanti interessi pubblici, potrà essere inclusa nel disciplinare la facoltà di riscatto con le condizioni e modalità determinate nel disciplinare stesso.

Per le piccole derivazioni si stabilirà che le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, ove lo Stato, alla scadenza della concessione, non le ritenga senza compenso, a norma dell'art. 12, debbono essere dal concessionario, a proprie spese, rimosse per ripristinare l'alveo, le sponde e le arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 18.

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. Essi sono responsabili dei danni che possano avvenire a pregiudizio dei fondi vicini escluso il caso di forza maggiore.

Debbono gli stessi utenti regolare col mezzo dei detti manufatti le derivazioni in modo che, nei tempi delle piene, non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e che, in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, siano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 19

Gli utenti che hanno derivazioni stabilite a bocca libera con chiuse, sia permanenti che temporanee, o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere perchè si mantengano innocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo le consuetudini locali.

Il Ministero dei lavori pubblici potrà imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso d'indempimento, che le bocche libere siano munite degli opportuni manufatti regolatori o moderatori della introduzione delle acque.

Art. 20.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore delle acque, di sostituire, in ogni tempo, in tutto od in parte, alla quantità di acqua o di energia idraulica concessa, una corrispondente quantità di acqua o di energia idraulica od elettrica, egualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio del concessionario, restando ferma ogni altra condizione della concessione in quanto compatibile con la modificazione apportata.

Art. 21.

Quando una domanda di concessione per una importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con minori utilizzazioni legittimamente costituite, si può, su conforme parere del Consiglio superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione con l'obbligo, pel nuovo concessionario, di fornire a sua cura e spese agli utenti minori una corrispondente quantità di acqua o di energia elettrica, e di provvedere alle trasformazioni tecniche necessarie, in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato e, qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio del nuovo concessionario, in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

In mancanza di speciali convenzioni, le reciproche ragioni di credito, per l'anno in corso e per l'anno

precedente, dipendenti dagli obblighi nascenti dalle disposizioni del presente articolo, sono garantite da privilegio sugli opifici.

Tali privilegi prendono grado dopo quello spettante allo Stato a norma dell'art. 1962 del Codice civile e dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 22.

Quando più domande di concessione per uno stesso corso di acqua si possono rendere tecnicamente compatibili con opere in comune, le quali abbiano anche per iscopo una migliore utilizzazione, le concessioni potranno farsi, previo conforme parere del Consiglio superiore delle acque, con l'obbligo per i concessionari di consorziarsi per quanto si riferisce alle opere in comune.

Nel disciplinare saranno determinati i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci.

Art. 23.

Quando il regime di un corso o di un bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali o per esecuzione di opere rese necessarie da ragioni di pubblico interesse, lo Stato non è tenuto ad alcuna indennità verso qualunque utente, salva la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua.

Gli utenti, se le innovate condizioni locali lo consentano, saranno autorizzati ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire la derivazioni.

Art. 24.

Qualunque utente di acqua pubblica che intenda variare il luogo, le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione, o l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.

Quando le variazioni importino un aumento nella quantità d'acqua o di forza motrice, restando inalterati il luogo e le opere di presa e di restituzione, dovrà seguirsi la stessa procedura e sarà imposto il pagamento del canone limitatamente alla maggiore utilizzazione.

In ogni caso resterà fermo il termine originario dell'utenza.

Ogni altra variazione nei meccanismi destinati alla produzione o nell'uso della forza motrice, dovrà essere previamente notificata al ministro dei lavori pubblici.

Per la mancata notificazione l'utente incorrerà in una ammenda variabile da L. 100 a L. 5000, salvo il diritto dell'amministrazione di ordinare la riduzione al pristino a spesa del contravventore.

Art. 25.

Nei casi di accertata urgenza l'ufficio del genio civile, riferendone immediatamente al ministro dei lavori pubblici, può permettere in via provvisoria che siano attuate le variazioni nelle derivazioni e nelle utilizzazioni di acqua pubblica, purchè gli utenti si obblighino formalmente con congrua cauzione ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione.

Art. 26.

Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle bonifiche, della fornitura di acqua potabile e di altri importanti servizi pubblici, il ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, può riservare per un congruo tempo l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato corso d'acqua. La riserva può essere prorogata dal ministro dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non differire la utilizzazione immediata, si può, su conforme parere del Consiglio predetto, sostituire alla riserva d'acqua la riserva di determinata quantità di energia al prezzo di costo, o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto, a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare.

Art. 27.

Ai Comuni e alle istituzioni pubbliche di beneficenza che facciano domanda di acqua potabile per distribuirla ai rispettivi abitanti od ai ricoverati negli ospizi ed ospedali, si darà, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, gratuitamente la concessione.

Art. 28.

Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia può essere riservata, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei Comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, da consegnarsi all'officina di produzione.

In mancanza di accordo tra i Comuni interessati ed il concessionario, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa, sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

Quando l'energia sia trasportata oltre i 15 km. dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle acque, stabilirà con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario,

di lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone sarà ripartito fra i Comuni rivieraschi nel modo stabilito nel regolamento, che stabilirà anche in quali casi e in quale misura la Provincia potrà partecipare alla ripartizione del canone stesso.

Art. 29.

Il concessionario che, nel termine stabilito dal disciplinare, non deriva e utilizza l'acqua concessa, decade dal diritto di utenza. Il ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque, può, con proprio decreto, prorogare il termine qualora riconosca un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere.

Si decade, in qualunque tempo, dalla concessione per cattivo uso o per non uso in relazione ai fini per cui fu data, o per mancato pagamento del canone.

Il regolamento stabilirà in quali altri casi si possa pronunziare la decadenza, e fisserà le modalità della procedura.

Art. 30.

Nelle grandi derivazioni per forza motrice destinata ai servizi pubblici lo Stato può, verificandosi interruzione o sospensione, procedere all'esercizio di ufficio a spese del concessionario.

Art. 31.

Compete ai prefetti la facoltà di concedere licenze, sentito l'Ufficio del genio civile, per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde od a cavaliere degli argini, purchè:

1° la portata dell'acqua attinta non superi i cento litri al minuto secondo;

2° non siano intaccati in nessun modo gli argini e le sponde, nè vi si facciano costruzioni murarie;

3° non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

La licenza è accordata per la durata non maggiore di un anno; può essere rinnovata; e può essere sempre revocata per motivi di pubblico interesse.

Art. 32.

Il Consiglio superiore delle acque è composto:

- a) di un presidente e di un vice presidente nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri;
- b) di un consigliere di Stato;
- c) di un funzionario di grado almeno equivalente a capo divisione delegato da ciascuno dei ministri dei lavori pubblici, delle finanze, dei trasporti ferroviari e marittimi, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, dell'interno, del tesoro, della grazia e giustizia, delle poste e telegrafi;
- d) di un funzionario della R. avvocatura erariale;
- e) di quattro tecnici membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- f) di un ispettore capo delle ferrovie dello Stato;
- g) di tre tecnici di speciale competenza in materia idraulica ed elettrotecnica.

I componenti, designati nei modi da stabilirsi col regolamento, sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al Consiglio superiore è aggregato un ufficio di segreteria composto di funzionari delle varie Amministrazioni.

Art. 33.

Il Consiglio superiore delle acque delibera su tutte le questioni demandategli dal presente decreto o da

ogni altra legge dello Stato, e su quelle ad esso sottoposte dal ministro dei lavori pubblici. Per le materie di sua competenza la deliberazione del Consiglio sostituisce ogni altro parere di corpo consultivo o di amministrazione attiva.

Inoltre il Consiglio:

- a) detta le norme per coordinare le osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua ed i bacini;
- b) dà parere per la preparazione e lo studio di piani di massima di utilizzazione dei bacini idrografici dei corsi d'acqua pubblica;
- c) stabilisce le norme per i collegamenti tra gli esistenti impianti di energia elettrica, e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari.

Art. 34.

È istituito in Roma il tribunale delle acque pubbliche.

Esso è composto di:

- a) un presidente nominato con decreto Reale su proposta del guardasigilli, sentito il Consiglio dei ministri, e scelto fra i magistrati aventi grado pari a quello di presidente di sezione di Corte di cassazione;
- b) due consiglieri di Stato;
- c) due magistrati di grado non inferiore a consigliere d'appello;
- d) due tecnici membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzioni di amministrazione attiva.

Il tribunale decide con intervento di sette votanti.

In assenza del presidente, presiede il più anziano fra membri indicati nelle lettere b) e c).

Al tribunale sono assegnati come supplenti, un consigliere di Stato, un magistrato di grado non inferiore a consigliere d'appello e un ispettore superiore del genio

civile, che dovranno sostituire il membro della stessa categoria eventualmente impedito.

Tutti i componenti il tribunale, designati nel modo che sarà fissato dal regolamento, sono nominati con decreto Reale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 35.

Il tribunale delle acque pubbliche decide:

a) delle controversie intorno alla demanialità delle acque sorgenti, fluenti e lacuali. Rimane ferma la competenza dei tribunali ordinari quando la demanialità di un'acqua, non iscritta negli elenchi, si presenti in una lite fra privati senza costituire l'oggetto della domanda e sempre quando il demanio non intervenga nella lite;

b) delle controversie circa i limiti dei corsi e bacini, loro alveo e sponde;

c) di qualunque controversia anche fra privati, in ordine alle derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche;

d) dei ricorsi attualmente devoluti alla cognizione della quinta sezione del Consiglio di Stato, in virtù dell'art. 28, n. 6 e 18, del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, delle leggi sul Consiglio di Stato, in quanto riguardino acque pubbliche;

e) dei ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere, o per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione, in materia di acque pubbliche;

f) di tutte le azioni per risarcimento di danni connesse con le questioni sopra elencate, o dipendenti da alcuni dei provvedimenti emessi dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 124 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Il termine per ricorrere nei casi di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo è di giorni 60 dalla data in

cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

Contro le decisioni del tribunale delle acque è ammesso il ricorso per revocazione nei casi e nei modi da stabilirsi col regolamento.

È ammesso altresì il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza od eccesso di potere, a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, e per violazione di legge.

In casi di annullamento per violazione della legge la causa è rinviata allo stesso tribunale delle acque, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 36.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con pene di polizia e con ammenda che potranno estendersi fino a L. 1000.

Art. 37.

Sono applicabili alle materie contenute nel presente decreto le disposizioni degli articoli 376, 377, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche numero 2248, allegato F.

Per tutte le contravvenzioni previste dal presente decreto e dal relativo regolamento l'azione penale si prescrive col decorso di due anni.

Art. 38.

Sono abrogati il capo V, titolo III, della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, n. 2248, allegato F, la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3^a), ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 39.

Il Governo del Re provvederà a dettare le norme per coordinare il presente decreto con le disposizioni seguenti:

a) legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche; testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, e legge 2 gennaio 1910, n. 9, sulla navigazione interna;

b) legge 28 febbraio 1886, n. 3732 (testo unico), sui consorzi di irrigazione, e legge 2 febbraio 1888, n. 5192, sui consorzi di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale;

c) legge 31 marzo 1904, n. 140, concernente provvedimenti a favore della Basilicata; legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore delle Calabrie; legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e la silvicoltura;

d) legge 5 maggio 1907, n. 257, sul Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova;

e) legge 13 luglio 1911, n. 774, sulla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Art. 40.

Con regolamento da approvarsi, e da modificarsi, ove occorra, con decreto Reale, sarà provveduto alla esecuzione del presente decreto e specialmente alle norme per la costituzione organica e funzionamento del Consiglio superiore e del tribunale delle acque pubbliche, e per la procedura da seguirsi dinanzi a quest'ultimo. Si provvederà inoltre a coordinare e raccogliere gli uffici che trattano materie relative alle acque pubbliche, esistenti presso i diversi Ministeri, trasferendoli al Ministero dei lavori pubblici.

Disposizioni transitorie.

Art. 41.

L'ulteriore svolgimento delle istruttorie delle domande di concessione, che siano in corso nel giorno dell'entrata in vigore del decreto, seguirà con la procedura e con le norme in questo stabilite.

Tutte le controversie di cui all'art. 35, che, nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto siano pendenti innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o siano pendenti innanzi all'autorità giudiziaria in primo o in secondo grado, saranno portate alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche, con la procedura che sarà determinata dal regolamento.

Art. 42.

La durata delle concessioni temporanee accordate e rinnovate in base alla legge 10 agosto 1884, n. 2644, a richiesta degli interessati ed ove non ostino motivi di decadenza o di pubblico interesse, sarà prorogata per un periodo di tempo che, congiunto con quello decorso dalla pubblicazione del presente decreto, raggiunga la durata massima stabilita nel precedente articolo 11 per le varie specie di concessioni.

Alle concessioni prorogate saranno applicabili tutte le disposizioni del presente decreto.

Art. 43.

Le utenze riconosciute o da riconoscere in base al possesso trentennale anteriore alla promulgazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, avranno la durata massima stabilita nell'art. 11, per le varie specie di concessione, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Ad esso sarà applicabile l'art. 12, e saranno pure applicabili le cause di decadenza stabilite nell'art. 29 e nel regolamento.

Art. 44.

Nelle derivazioni per produzione di energia già concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, qualora si verificino le condizioni determinate nell'ultimo comma dell'art. 28, il ministro delle finanze, su domanda dei Comuni interessati, e tenuto conto dei patti che fossero già intervenuti fra concessionario e Comuni, potrà, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle acque, assegnare loro un canone annuo a carico del concessionario, non superiore a lire una per ogni cavallo dinamico nominale.

Le norme per la ripartizione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 45.

Durante il periodo della guerra farà parte del Consiglio superiore delle acque, a termini dell'art. 32, un rappresentante del Ministero della guerra, Sottosegretario delle armi e munizioni.

Art. 46.

Il presente decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1917. Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — BONOMI — ORLANDO —

SACCHI — MEDA — RAINERI —

DE NAVA — ARLOTTA.

Luogo del Sigillo V. Il Guardasigilli: SACCHI.

Registrato alla Corte dei Conti con riserva addì 8 dicembre 1916.

Reg. 136. Atti del Governo a f. 41. C. MELOGRANI.

*consegnato
1° febbraio
1917 Su D. S. S.
26-12-1916 n. 1807*